



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.785 del 21 febbraio 2015

Consiglio federale n.5 - Roma, 21 febbraio 2015

DELIBERA N.298/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visti gli articoli 63 e 64 dello Statuto federale che prevedono la regolamentazione dei rapporti tra la Lega o le Leghe professionistiche e la Federazione;

preso atto degli accordi intercorsi per le vie brevi tra la Presidenza della Federazione e la Presidenza della Lega Serie A;

DELIBERA

fermo restando quanto stabilito dall'articolo 63 dello Statuto federale, di affidare in via permanente alla Lega Serie A l'organizzazione del Campionato di Serie A;

di proporre alla prima Assemblea Straordinaria utile la conseguente modifica statutaria;

di stabilire che la declinazione puntuale delle competenze della Lega Serie A sarà oggetto di un'apposita convenzione da sottoscrivere periodicamente.

DELIBERA N.299/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica delle regole 3 e 4 e degli articoli 12, 14, 15bis, 16, 17 e 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia d'intesa con la Commissione Carte federali con la quale si intende adeguare i riferimenti normativi al nuovo testo del Regolamento di Giustizia;

vista la richiesta del Comitato Nazionale Allenatori con la quale propone la modifica dell'articolo 42 del Regolamento Esecutivo Tesseramento per introdurre un nuovo caso di eccezione al doppio tesseramento riguardante le qualifiche allenatore/preparatore fisico;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo delle regole 3 e 4 e degli articoli 12, 14, 15bis, 16, 17, 23 e 42 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, come segue:

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo (del. n.208 CF 23/11/13)

1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte federale ai sensi dell'art. **57** comma **5** dello Statuto.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

IV Definizioni

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Con il termine "*Presidente di Società*" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.**127** del Regolamento Organico.
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

Art. 12 Primo e Nuovo tesseramento

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Un atleta non professionista che si tessera per una Società professionistica senza nulla - osta, a seguito della rescissione di tale contratto, ha la facoltà di tesserarsi nuovamente per una Società non professionistica secondo le modalità previste **dagli articoli 4 e 5** ~~dall'art.5, comma 4~~ R.E. Settore Professionistico.
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Art. 14 Tesseramento conseguente a prestito

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. Non sono ammessi prestiti **di atleti con contratto professionistico** tra Società professionistiche e non professionistiche, fatta eccezione per quanto previsto **dalle DOA deliberate annualmente dal Consiglio federale** ~~dall'art. 3, commi 7 e 8~~ R.E. Settore Professionistico.

Art. 15 bis Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.68 P.F. 30/06/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente, a mezzo casella di posta elettronica.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art.**93** ~~72~~ del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS

Art. 16 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. OMISSIS

2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente a mezzo casella di posta elettronica federale, e successivamente, pubblicando sul sito federale il Comunicato Ufficiale.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art.93 72 del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
7. OMISSIS

Art. 17 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza dell'atleta (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente a mezzo casella di posta elettronica federale, e successivamente, pubblicando sul sito federale il Comunicato Ufficiale.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art.93 72 del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
6. OMISSIS

Art. 23 Modalità di tesseramento (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.143 C.F.26/09/2014)

1. Le Società partecipanti al Campionato di serie A1 Femminile possono tesserare atlete in deroga all'art.10 ~~lett. a)~~ che hanno acquisito la cittadinanza italiana e sono provenienti o provenute da Federazione o Paese straniero.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

Art.42 Eccezioni (del. n.217 C.F.28/11/2014)

1. Salvo il principio dell'unicità del tesseramento ~~stabilito dagli artt. 35-36-37-38-39-40~~, sono ammesse le seguenti eccezioni:
 - a) OMISSIS
 - b) OMISSIS
 - c) OMISSIS
 - d) OMISSIS
 - e) OMISSIS
 - f) OMISSIS
 - g) OMISSIS

h) Preparatore fisico - allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento sentito il parere del CNA, può - su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un preparatore fisico a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre Società, purché partecipanti a un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di preparatore fisico o allenatore.

DELIBERA N.300/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica dell'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare, avanzata dal Settore Agonistico d'intesa con la Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo dell'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare, come segue:

Art.9 Classificazione delle riserve per i Campionati non professionistici (del. n.465 CF 11/06/11 - del. n.137 CF 28/09/13 – del. n.381 CF 10/05/14)

1. **La Federazione Italiana Pallacanestro si riserva la facoltà di provvedere ad eventuali ripescaggi per i Campionati nazionali sia maschili professionistici e non professionistici che femminili, solo se funzionali al relativo campionato.**
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. E' ammesso il ripescaggio per due o più anni sportivi consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto. **Nel caso in cui due o più società vengano ripescate per 2 o più anni sportivi consecutivi verranno inserite come squadre riserva ultime aventi diritto e classificate tra loro sulla base dei criteri di cui al comma 7 del presente articolo.**
6. Una Società che abbia accettato il ripescaggio, ma che successivamente rinunci alla partecipazione al Campionato, **verrà sostituita con i criteri di cui al comma 7 del presente articolo e, in caso di parità**, in base alla vicinanza geografica di tale squadra e non più di quella che aveva sostituita, sempre nel rispetto del diritto sportivo acquisito nell'anno sportivo precedente.
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
- ~~10. Per i Campionati Nazionali Dilettanti, entro quarantotto ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, le Squadre "riserva", che non sono state inserite nell'organico, devono indicare un massimo di due gironi in cui intendono essere eventualmente ripescate.~~
11. Nel caso in cui la Squadra "riserva" rinunci al ripescaggio in uno dei due gironi indicati, verrà esclusa dalla classifica delle squadre riserva.
12. OMISSIS
13. OMISSIS

DELIBERA N.301/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica degli articoli 42bis e 113 del Regolamento di Giustizia avanzata dal Comitato Nazionale Allenatori;

acquisito il parere favorevole della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo degli articoli 42bis e 113 del Regolamento di Giustizia, come segue:

Art. 42 bis Rinuncia al Campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] In entrambi i casi previsti nei commi 1 e 2, la società che rinuncia al Campionato subisce lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt.15bis 15ter R.E. Tess **e l'annullamento dei tesseramenti CNA.**

Art. 113 Esecutività e ratifica (delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.383 C.F. 10/05/2014)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] Dall'invio della comunicazione di cui al comma [2] lett.a), la parte soccombente non può procedere ad alcun tesseramento di nuovi giocatori **o tesserati CNA** che, qualora posti in essere non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità (~~art. 9 R.E. Tess.~~) e dei passaggi di categoria (~~art. 11 R.E. Tess.~~).
- [4] OMISSIS

DELIBERA N.302/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica degli articoli 4, 5, 7, 9, 19, 20 e dell'allegato B del Regolamento Procuratori, avanzata dalla commissione Procuratori;
- acquisito il parere favorevole della commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo degli articoli 4, 5, 7, 9, 19, 20 e dell'allegato B del Regolamento Procuratori, come segue:

Art. 4

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- 3. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione dalla prova di esame, è ammesso il ricorso **al Tribunale Federale**. Nel caso di rigetto del ricorso, l'interessato non potrà ripresentare domanda se non trascorso un anno dalla pronuncia.

Art. 5 (del. n.68 C.F. 16/07/2011)

- 1. L'iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi tesseramento nell'ambito della FIP, FIBA, Area FIBA, o Società o attività organizzate e gestite da FIP, FIBA, Area FIBA, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, o di associazioni, Società o organizzazioni ad esse collegate; non è inoltre consentito detenere a qualsiasi titolo partecipazioni, anche minoritarie, direttamente o indirettamente in Società di capitali affiliate alla FIP. La Commissione, accertata la incompatibilità, concede un termine non superiore ai 30 giorni per la cessazione della stessa, decorso inutilmente il quale, provvede alla cancellazione del procuratore dal Registro ai sensi dell'art. 14 comma 3 del presente regolamento. Avverso tale provvedimento il Procuratore può ricorrere **al Tribunale Federale** nei modi e termini stabili dall'art.71 e ss R.G.
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS

Art. 7

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. **Al termine dell'anno sportivo in cui è stata disposta la sospensione, in caso di perdurante inadempienza, la Commissione può chiederne la cancellazione dal Registro.**

Art. 9 (del. n.68 C.F. 17/07/2013)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Un Procuratore può recedere dal mandato nei confronti dell'Atleta, con un preavviso di 30 giorni, con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente. L'Atleta ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo degli eventuali danni che avesse subito e che, in caso di contrasto, saranno determinati secondo quanto disposto dagli articoli **58 e seguenti Regolamento Organico**. Tuttavia, se l'atleta non è italiano, le parti possono sottoporre la loro controversia al Tribunale Arbitrale FIBA.

Art. 19 (del. n.368 C.F. 09/03/2013)

1. OMISSIS
 1. **Bis** OMISSIS
 1. **Ter** OMISSIS
 2. OMISSIS
 3. OMISSIS
 4. OMISSIS
 5. Abrogato
 6. La Commissione può chiedere **al Tribunale Federale** la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità; **può chiedere altresì la cancellazione dal Registro per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione e/o permanenza o all'insorgere di incompatibilità accertate**. Il provvedimento di sospensione provvisoria **e/o cancellazione** può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.
- 6 Bis** OMISSIS
- 7 OMISSIS

Art. 20

1. Ogni controversia comunque nascente è disciplinata dagli artt. **58** e seguenti del Regolamento **Organico**. Tuttavia, se l'atleta non è italiano, le parti possono sottoporre la loro controversia al Tribunale Arbitrale FIBA.
2. Abrogato
3. OMISSIS
4. OMISSIS

Allegato "B" Procedura di esame per "Procuratore di Atleti di pallacanestro"

1. La prova di esame sarà predisposta sotto forma di test a risposta multipla.
2. L'esame sarà considerato superato se il candidato avrà raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla Commissione.
3. Ogni candidato sarà esaminato su i seguenti argomenti:
 - a) **Statuto FIP**
 - art. 3 (diritti e obblighi degli affiliati e tesserati)
 - art. 4 (ammissione e cessazione di appartenenza alla FIP)
 - art. 5 (vincolo sportivo).

Regolamento Organico FIP

Parte V - Gli affiliati

Cap. V – Le Associazioni di persone tesserate.

Parte VI- Norme attuative dello svincolo

Titolo I e II - Settore maschile e femminile

Regolamento Esecutivo Tesseramento FIP

Regolamento Esecutivo Gare FIP

Titolo III – Gare, da art. 49 a art. 52.

Titolo IV - Giocatori di interesse nazionale da art. 73 a art. 76.

Regolamento Esecutivo Professionistico FIP

Titoli I - Norme generali da art. 1 a art.19.

Regolamento Procuratori FIP

- b) **FIBA Internal Regulations:**
Disciplina Agenti di Atleti
Eleggibilità, Status e Trasferimento degli Atleti.
 - c) Accordo Collettivo Giocatori Professionisti Serie A.
 - d) Accordo Collettivo Allenatori Professionisti Serie A.
 - e) Legge 23.03.1981 n. 91 (norme sul professionismo), Testo Unico Imposte Dirette, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 art. 67 comma 1 lettera m) e art. 69 comma 2 (compensi e rimborsi nel settore dilettantistico)
4. Ogni candidato dovrà essere in possesso di buona conoscenza delle norme contrattualistiche civilistiche e fiscali che regolamentano l'attività sportiva professionistica e dilettantistica di atleti ed allenatori.
 5. Ad ogni candidato è richiesta una ragionevole conoscenza delle seguenti normative fiscali:
 - a) Testo Unico Imposte Dirette, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, artt. da 49 a 52 (redditi di lavoro dipendente); artt. 53 e 54 (redditi di lavoro autonomo), artt. dal 55 al 57 (redditi d'impresa);
 - b) Imposta sul Valore Aggiunto D.P.R. 26.10.1972 n. 633, artt. dal n. 1 al n. 7 e dal n. 21 al n. 28;
 6. Ogni prova di esame sarà composta di almeno 20 domande (a risposta multipla o aperte) decise, di volta in volta, dalla Commissione.
 7. La Commissione informerà i candidati sul numero minimo di punti da raggiungere prima che essi si sottopongano alla prova di esame.
 8. Le prove di esame saranno valutate immediatamente dopo la consegna, ed il candidato sarà subito informato dell'esito.

DELIBERA N.303/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le istanze di deroga con le quali si richiede il riconoscimento della formazione italiana pervenute da 3 atleti del settore maschile partecipanti ai Campionati regionali;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;

ritenuto altresì di poter accogliere le istanze come da documento presentato in sede di riunione;

DELIBERA

di accogliere l'istanza e pertanto riconoscere, a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, il requisito della formazione italiana agli atleti Trame Mattia, Guiducci Lorenzo e Terrasi Marco.

DELIBERA N.304/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di convenzione avanzata dall'Università di Perugia;

ritenuta la proposta conforme alle esigenze manifestate dai Settori Tecnici;

ritenuto pertanto di poter approvare il testo perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione avanzata dall'Università di Perugia e conferire mandato al Presidente federale per la relativa sottoscrizione.

DELIBERA N.305/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la bozza di convenzione tra la FIP e la UISP presente agli atti dell'odierna riunione;

letta la relazione che accompagna la documentazione;

preso atto del rispetto delle linee guida definite dalla Consulta dei Presidenti regionali e dai settori tecnici federali;

ritenuta la proposta di convenzione meritevole di approvazione perché coerente con i fini istituzionali per i motivi sopra esposti;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione FIP/UISP così come di seguito riportato

CONVENZIONE

FIP - Federazione Italiana Pallacanestro e UISP - Unione Italiana Sport Per tutti

Tra

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito: FIP), con sede legale in Roma, via Vitorchiano 113 – Codice Fiscale _____, nella persona del Presidente pro tempore, Giovanni Petrucci domiciliato per la carica presso la sede legale della FIP suddetta

E

L'Unione Italiana Sport Per tutti (di seguito anche 'UISP'), con sede legale in Roma, L.go Nino Franchellucci 73, Codice Fiscale: 97029170582, nella persona del Presidente *pro tempore*, Vincenzo Manco, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'UISP suddetta

premesse

1. che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.L.gs n°242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
2. che il CONI riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
3. che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport;
4. che la FIP è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), della Federazione Internazionale di riferimento (FIBA) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
5. che la Federazione Italiana Pallacanestro:
 - a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla FIBA, federazione riconosciuta dal CIO;
 - b) è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività inerenti la pratica della Pallacanestro;
 - c) persegue come obiettivi primari lo sviluppo delle attività sia agonistiche che promozionali e sia a livello nazionale che internazionale della Pallacanestro in ogni sua forma ed in ogni fascia di età secondo gli indirizzi emanati dal CONI. Inoltre, scopi statutari della FIP sono la formazione e l'aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali e la selezione e preparazione della Squadra Nazionale in rappresentanza dell'Italia presso i campionati internazionali e mondiali;
6. che la UISP:
 - a) è una Associazione Nazionale fondata nel 1948 con sede legale a Roma;
 - b) è riconosciuto, ai fini sportivi, quale Ente di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del CONI in forza del D.P.R. n° 530 del 2 Agosto 1974 con delibera del 24 Giugno 1976, successivamente confermata in applicazione del D.P.R. 28 marzo 1986, n° 157, del D. L. gs 15/94; riconoscimento confermato dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1224 del 15/5/2002;
 - c) è riconosciuto dal Ministero dell'Interno con D.M. del 6 maggio 1989, come Ente avente finalità assistenziale;
 - d) è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n.383, con il n°49 per il livello nazionale e con il n°471 per le sue sedi periferiche, ai sensi dell'art.5 del D.M. 14 novembre 2001;
 - e) promuove ed organizza le attività fisico sportive, nelle forme ludico-ricreative-sportive, ancorché

- esercitate con modalità competitiva nel campo specifico;
- f) cura e sviluppa la formazione dei propri Quadri Tecnici, sia Istruttori che Giudici, in base ad uno specifico Piano di Formazione;
 - g) persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo ed organizzando attività di assistenza e di sostegno, anche attraverso lo sport;
7. che la UISP promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
- a) Motorio - Sportive
 - 1. a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
 - 2. attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;
 - 3. attività agonistiche di prestazione connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle FSN o DSA e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI;
 - b) Attività formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stage, convegni ed altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo UISP fatti salvi i previsti dalla presente convenzione.
8. che la FIP e la UISP, di seguito denominate "*le Parti*", condividono:
- a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
 - b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Norme generali

1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione.
2. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "*patto associativo*" per lo sviluppo della disciplina sportiva della Pallacanestro, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
3. Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
 - a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, ecc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi privi di barriere architettoniche;
 - b) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
 - c) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della Pallacanestro attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
4. Le Parti si obbligano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati e affiliati e a dare efficacia alle norme CONI in materia di doping, di Giustizia e al Codice di Comportamento Sportivo.
5. Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare, per quanto possibile, linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo. 2 – Attività sportiva

1. I termini "*Campionati Italiani*" per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "*Squadra Italiana*" o "*Nazionale*" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIP; la UISP può utilizzare i termini "*Campionati Nazionali UISP*" e "*Rappresentativa Nazionale della UISP*".
2. Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la FIP che con la UISP, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nell'allegato "*Sub 1*" che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo. 3 -Attività di Formazione e Aggiornamento Quadri Tecnici e Ufficiali Gara

1. La FIP riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport della pallacanestro. La UISP, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIP e nel rispetto delle normative federali e di quanto dettagliatamente riportato nell'allegato "Sub 1" che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con costi a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
3. Nell'allegato "Sub 1" sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati della UISP ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FIP.

Articolo. 4 - Commissioni Paritetiche - Controversie

1. Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica di cui all'allegato "Sub 1" la vigilanza sul rispetto delle norme della presente convenzione.
2. Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 5 - Durata

1. La Convenzione è valida fino al 30 giugno 2016, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza. In nessun caso la presente convenzione potrà essere tacitamente rinnovata.
2. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma,

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti

FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

Il Presidente
Vincenzo Manco

Il Presidente
Giovanni Petrucci

ALLEGATO SUB 1

Articolo A1 – Premessa

1. La cooperazione tra la FIP e la UISP è finalizzata alla diffusione dello sport della pallacanestro nella pratica quotidiana delle persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.
2. Al di là della formale sottoscrizione della presente Convenzione, la cooperazione FIP-UISP si estrinseca in atti concreti legati ad affiliazioni societarie e tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici, tecnici e dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo.

Articolo A2 – Rapporti di collaborazione

1. I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro tesserati.
2. I rapporti di collaborazione riguardano in particolare:

- a) affiliazioni delle Associazioni/Società e tesseramento delle persone;
- b) attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica; partecipazione alle gare;
- c) formazione dei Quadri Tecnici e dei Giudici di Gara; utilizzo degli arbitri e degli ufficiali di campo;
- d) utilizzo degli impianti sportivi;
- e) iniziative culturali;
- f) accordi migliorativi;
- g) collaborazione nel settore specifico della Scuola e dei circoli e dei centri UISP attivi sul territorio nazionale;
- h) Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati.

Articolo A3 – Affiliazione, Tesseramento

1. Sono ammessi l'affiliazione e il tesseramento sia con la FIP che con la UISP.
2. I tesserati delle Parti possono partecipare alle manifestazioni di Pallacanestro in virtù del proprio tesseramento all'Ente organizzatore, per la medesima Società sportiva affiliata FIP-UISP o per qualsiasi altra Società sportiva.
3. E' consentita la partecipazione all'attività minibasket e giovanile indetta da entrambi gli Enti solo se il tesseramento avviene entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento.
4. Gli atleti tesserati FIP possono partecipare all'attività della UISP purché, nella stessa stagione sportiva, gli stessi non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D regionale compresa in su per l'attività maschile e dalla Serie B regionale compresa in su per l'attività femminile, fermo restando le eventuali ed ulteriori limitazioni che la UISP emana nelle proprie disposizioni organizzative.
5. Fermo restando che il tesseramento per l'attività agonistica di prestazione di cui al precedente art. 7.a.3 avviene entro il 28 febbraio, gli atleti che non abbiano compiuto i 15 anni d'età di qualsiasi Serie o Categoria federale possono, comunque, prendere parte all'attività indetta dalla UISP.

Articolo A4 – Attività e Campionati

1. In tutte le manifestazioni agonistiche di prestazione (di cui al precedente art.7.a.3) la UISP si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici (di gioco e di impiantistica) emanati dalla FIP adottando, inoltre, eventuali proprie disposizioni regolamentari di carattere educativo. In particolare, la UISP, per l'attività agonistica di prestazione svolta con atleti senior, dovrà fare riferimento alle Disposizioni Organizzative Annuali federali, nazionali e regionali, previste per il Campionato di Promozione maschile e Serie C femminile.
2. La UISP nello svolgimento delle attività agonistiche di prestazione si impegna a rispettare i criteri di omologazione dei campi di gioco della FIP.
3. La UISP si impegna a chiudere le iscrizioni e iniziare l'attività agonistica di prestazione senior dopo la terza domenica di ottobre di ogni anno.
4. Prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, gli Organi Nazionali della FIP comunicano alla UISP, non appena stabilite, le date del proprio Calendario Nazionale. Gli Organi territoriali della FIP e della UISP concordano le date delle manifestazioni di loro competenza non coincidenti con gli eventi inseriti nel calendario nazionale, armonizzandole, ove possibile, in un unico calendario, riconoscendo prioritaria l'attività federale.

Articolo A5 - Arbitri

1. L'UISP svolge corsi di formazione arbitrale e può avvalersi del supporto tecnico della FIP. Gli arbitri formati all'interno di detti corsi potranno essere utilizzati, qualora richiesto, dalla FIP locale e saranno inquadrati dalla FIP con la qualifica di arbitro amatoriale almeno che lo stesso arbitro faccia richiesta di tesseramento all'interno del settore arbitrale federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione della UISP è previsto, dopo due anni di attività, un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale per l'abilitazione a svolgere attività federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione FIP è previsto un colloquio per l'inserimento nei ruoli arbitrali UISP.
2. La UISP si impegna a mettere a disposizione della FIP l'elenco degli arbitri a loro disposizione che potranno avere anche tesseramento federale. La FIP verificherà la possibilità di mettere a disposizione degli arbitri di cui sopra la Tessera FIP - SIAE. In caso di arbitri in possesso di doppio tesseramento FIP/UISP, gli stessi svolgono la propria attività nel rispetto dello Statuto e Regolamento di ciascun organismo.
3. La FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli arbitri della UISP agli aggiornamenti periodici localmente previsti. Inoltre la FIP, attraverso le proprie strutture tecniche e formative agevolerà la UISP con l'invio dei materiali prodotti a vario scopo (formativo, tecnico,

aggiornamento, etc.).

4. Al fine di tutelare e garantire il regolare svolgimento delle rispettive competizioni, la FIP e la UISP si impegnano a coordinare il lavoro dei rispettivi uffici designazioni, in particolar modo dei Comitati Territoriali. In caso di designazione concomitante prevarrà la designazione della FIP.
5. La FIP si impegna nei limiti delle proprie possibilità a mettere a disposizione della UISP i propri arbitri, gli arbitri FIP che sono assegnati a Campionati Nazionali non saranno coinvolti in attività della UISP a partire dalla stagione 2015/2016.
6. La UISP si impegna, per quanto possibile compatibilmente con le competenze stabilite dallo Statuto e Regolamento, ad attenersi alla circolare dei rimborsi predisposta dalla FIP relativa al campionato di Promozione maschile e Serie C femminile per il riconoscimento agli arbitri del gettone e del rimborso delle spese in occasione delle gare della propria attività. La FIP si impegna a comunicare alla UISP la circolare dei rimborsi entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

Articolo A6 - Allenatori

1. La FIP collabora, secondo le proprie disponibilità, all'effettuazione di corsi per allenatori promossi dalla UISP e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un formatore nominato dalla Federazione.
2. La FIP, secondo le proprie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione di tecnici della UISP agli stages per allenatori.
3. I corsi per allenatori promossi dalla UISP devono essere tenuti da formatori indicati dalla FIP.
4. Gli allenatori di esclusiva formazione della UISP che ne facciano istanza, dopo due anni di attività, ad esito di un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale saranno inquadrati con la prima qualifica prevista dalle normative CNA.

Articolo A7 – Istruttori Minibasket

1. La FIP collabora, secondo le proprie disponibilità, all'effettuazione di corsi per istruttori minibasket promossi da UISP e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un formatore nominato dalla Federazione.
2. La FIP, secondo le proprie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli istruttori di UISP agli stages per istruttori minibasket.
3. I corsi per istruttori minibasket promossi dall'UISP devono essere tenuti da formatori indicati dalla FIP.
4. Gli istruttori minibasket di esclusiva formazione della UISP che ne facciano istanza, dopo due anni di attività, ad esito di un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale saranno inquadrati con la qualifica di istruttore regionale.

Articolo A8 – Utilizzo degli impianti sportivi

1. La FIP e la UISP si impegnano ad assicurare le medesime condizioni ai tesserati delle rispettive Istituzioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti in convenzione diretta dagli Enti o dai propri affiliati.

Articolo A9 – Iniziative culturali

1. In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
2. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo A10 – Accordi migliorativi

1. I rappresentanti territoriali della FIP e della UISP possono sottoscrivere accordi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente convenzione e con gli Statuti e i Regolamenti FIP e UISP e devono essere inviati, per opportuna conoscenza, al livello nazionale; in assenza di osservazioni e rilievi motivati entro 30 giorni dal ricevimento, la ratifica è ritenuta automatica.

Articolo A11 – Collaborazione e comunicazioni

1. La FIP, nei limiti delle proprie possibilità, fornirà:
 - a) l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni dell'Ente mettendo inoltre a disposizione i propri arbitri ed ufficiali di campo;
 - b) il sostegno, nelle diverse forme, delle iniziative, manifestazioni promozionali (con esclusione di Campionati organizzati dall'Ente) realizzate con il Patrocinio e/o la collaborazione diretta della FIP che

abbiano carattere nazionale, abbiano rilevante rilievo partecipativo e particolare risonanza e pubblicizzazione da parte dei mass-media.

2. La UISP, nei limiti delle proprie possibilità, si impegna:
 - a) a dare risalto e pubblicizzare, nelle forme dovute e concordate, l'assistenza offerta dalla FIP;
 - b) a favorire la partecipazione all'attività della FIP delle proprie Società.
3. Tutte le comunicazioni nazionali riguardo regolamenti tecnici, questioni arbitrali, formazione e decisioni disciplinari dovranno essere effettuate utilizzando le seguenti caselle di posta elettronica pallacanestro@uisp.it e segreteria.generale@fip.it .

Articolo A12 – Giustizia

1. Le "Parti" si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Affiliate e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal CONI e dagli organi di giustizia sportiva.
2. L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse dalla Pallacanestro.
3. I provvedimenti disciplinari che prevedono sospensioni dall'attività superiori a sei mesi inflitte da uno dei due Enti, varranno anche per l'altro Ente, previa ratifica degli Organi competenti di ciascun Ente. Detti provvedimenti dovranno essere notificati tramite le rispettive segreterie tempestivamente all'atto della loro deliberazione.

Articolo A13 – Commissione Paritetica e controversie

1. Le Parti istituiscono una Commissione Paritetica Nazionale, composta da:
 - a) Presidente della FIP o suo delegato;
 - b) incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell'Area Organizzazione della FIP;
 - c) incaricato del settore Giudici;
 - d) altrettanti rappresentanti designati dalla UISP.
4. La Commissione opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle norme della presente convenzione e definisce, per quanto possibile, programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e altri aspetti concernenti l'attività sportiva e quella formativa, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.
5. Materia di competenza della Commissione è:
 - a) agevolazione dei rapporti reciproci tra FIP e UISP in tema di affiliazioni e tesseramento;
 - b) monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da FIP e UISP;
 - c) verifica di violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
 - d) in caso di violazioni, proposta di misure correttive o sanzionatorie;
 - e) rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire ai principi della presente convenzione.

Roma,

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti

FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

Il Presidente
Vincenzo Manco

Il Presidente
Giovanni Petrucci

DELIBERA N.306/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- lette le proposte della Commissione Svincolo elaborate in virtù del mandato conferito e ad esito delle riunioni svolte;
- sentita la relazione del consigliere Persichelli in qualità di Responsabile della Commissione Svincolo;
- ritenuto di poter approvare esclusivamente le proposte condivise all'unanimità dai componenti dell'Organo consiliare;
- ritenuto altresì di invitare la Commissione ad approfondire ulteriormente le proposte emerse in sede di dibattito;
- considerato necessario abrogare la possibilità di tesserare atleti svincolati per due o tre stagioni sportive consecutive, tenuto in evidenza che i pochi casi di tesseramento pluriennale sottoscritti hanno sempre determinato contenziosi;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta che poggia sulla necessità di perequare il premio di svincolo in relazione all'effettivo impiego che una Società può fare di un atleta sulla base della data di tesseramento;

DELIBERA

- di abrogare la possibilità di sottoscrivere un tesseramento biennale o triennale con un atleta svincolato e prevedere, pertanto, esclusivamente la durata annuale del tesseramento per tutti gli atleti svincolati con decorrenza dalla s.s. 2015/2016;
- di stabilire, a partire dalla s.s. 2015/2016, che un atleta mai tesserato nella stagione in corso, tesserato per la prima volta da una Società dopo una data che verrà fissata nelle Disposizioni Organizzative Annuali, determini un contributo NAS pari alla metà dell'importo previsto;
- di conferire mandato alla Commissione Carte federali per le opportune modifiche regolamentari.

DELIBERA N.307/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letto quanto disciplinato dall'articolo 2 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per cui tutti i tesserati che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della FIP quali atleti, hanno l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica della pallacanestro;
- esaminato l'articolo 9 del Regolamento Sanitario, per il quale con il tesseramento, il tesserato autorizza senza condizione alcuna, la propria Società ad esibire alla FIP la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità qualora la FIP lo richieda;

<u>visto</u>	il costante impegno della FIP nel promuovere, regolare e sviluppare la tutela sanitaria dei propri tesserati con particolare riferimento ai giovani atleti;
<u>considerato</u>	che la FIP da anni effettua azioni di controllo sulla documentazione di idoneità fisica dei propri tesserati;
<u>ritenuto necessario</u>	continuare nell'opera di controllo e verifica delle idoneità di tali controlli anche in occasioni di eventi collegiali quali le finali nazionali giovanili;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole dei Presidenti del Settore Giovanile Maschile e Femminile;

DELIBERA

di stabilire che in occasione delle finali nazionali giovanili di categoria U19 e 17 maschili e femminili, le Società saranno tenute ad esibire, secondo le modalità che saranno comunicate per tempo dal Settore Giovanile, le certificazioni di idoneità agonistica alla pratica sportiva della pallacanestro. di stabilire che, in caso di assenza della certificazione richiesta, l'atleta non potrà prendere parte alle gare.

DELIBERA N.308/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la nota del Presidente della Commissione Carte federali con la quale propone di codificare le modalità con le quali si può procedere alla " <i>separazione</i> " della sezione pallacanestro di una Polisportiva mantenendo il titolo sportivo acquisito;
<u>letta</u>	la relazione agli atti della riunione odierna;
<u>ritenuto</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire quanto segue:

qualora la sezione pallacanestro all'interno di una polisportiva volesse separarsi dalla società "*madre*" ereditando il titolo sportivo acquisito, dovrà costituire una nuova associazione distinta e separata dalla Polisportiva con autonomo codice fiscale ed un nuovo codice meccanografico della FIP ed inoltre dovrà attenersi ai seguenti criteri:

1. presentare una dichiarazione di volontà di chiusura della sezione pallacanestro da parte dell'organo sovrano della polisportiva che dovrà anche pronunciarsi sulla volontà di creare nuova società esterna;
2. i componenti del nuovo Consiglio direttivo della nuova società dovranno essere per almeno la stagione sportiva successiva alla "*separazione*" gli stessi componenti presenti in seno alla sezione pallacanestro della polisportiva;
3. la nuova società non potrà effettuare trasferimento di sede o attività per almeno 5 stagioni sportive;
4. la procedura di "*separazione*" non potrà essere effettuata se la polisportiva avrà debiti insoluti nei riguardi della FIP o di ogni altro tesserato o affiliata alla FIP. Per ogni debito sorto nei 5 anni precedenti al perfezionamento della "*separazione*" ne risponderà in solido la nuova società;
5. tutti gli atleti di categoria giovanile vincolati d'autorità potranno richiedere lo svincolo ai sensi dell'articolo 15bis R.E. Tesseramento. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento di tutti gli atleti di categoria senior;
6. la nuova Società dovrà avere sede nello stesso comune della polisportiva.

DELIBERA N.309/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

lette le istanze avanzate dagli atleti Lorenzo Brighi, Valerio Cucci e Salvatore Forte, con le quali chiedono, in deroga ai regolamenti federali vigenti, di poter usufruire di un ulteriore tesseramento per poter continuare la propria attività agonistica con altre Affiliate diverse dalle Società di provenienza;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

acquisito il parere non favorevole dei Consiglieri in rappresentanza degli atleti dilettanti;

ritenuto che gli istanti, anche a seguito della rinuncia della Società tesserante al Campionato di categoria, possono continuare a svolgere attività federale fino al termine della stagione con la Società originaria nelle cui fila sono tornati come da disposizione dell'articolo 15ter R.E. Tesseramento;

ritenuto altresì che concedere un tesseramento ulteriore, oltre quelli già effettuati secondo il disposto dell'articolo 6 R.E. Tesseramento, determinerebbe un vantaggio a favore delle Società tesseranti incidendo sulla equità competitiva del Campionato;

DELIBERA

di respingere le istanze degli atleti Lorenzo Brighi, Valerio Cucci e Salvatore Forte.

DELIBERA N.310/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 48/2015 assunta dal Presidente federale in data 14 gennaio 2015, con la quale vengono emanati i Criteri di Impiego e Valutazione degli arbitri di Serie A;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.48/2015, assunta dal Presidente federale in data 14 gennaio 2015.

DELIBERA N.311/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 55/2015 assunta dal Presidente federale in data 3 febbraio 2015, con la quale viene concessa la richiesta di utilizzo dell'IRS da parte degli allenatori in occasione delle gare di FInal Eight che si svolgeranno a Desio dal 20 al 22 febbraio p.v.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.55/2015, assunta dal Presidente federale in data 3 febbraio 2015.

DELIBERA N.312/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 42 assunta dal Commissario Straordinario in data 29 gennaio 2015, con la quale si propongono al Consiglio federale i nominativi dei nuovi tesserati benemeriti Angelo Tedesco come Arbitro Benemerito d'Eccellenza; Biasini Roberto, Pratillo Francesco, Rinaldi Vito, Petracaro Sergio e Perretti Gaetano come Arbitri Benemeriti; Larocca Antonio, Leone Maria Grazia e Reggianini Renza come Ufficiali di Campo Benemeriti;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di nominare nuovi tesserati benemeriti il Sig. Angelo Tedesco come Arbitro Benemerito d'Eccellenza; i Sigg.ri Biasini Roberto, Pratillo Francesco, Rinaldi Vito, Petracaro Sergio e Perretti Gaetano come Arbitri Benemeriti; i Sigg.ri Larocca Antonio, Leone Maria Grazia e Reggianini Renza come Ufficiali di Campo Benemeriti.

DELIBERA N.313/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.25/2013, assunta dal Presidente federale in data 7 novembre 2013, ratificata con propria delibera n.224/2013, assunta in occasione della riunione consiliare del 23 novembre 2013, con la quale sono stati nominati, fino al 31 ottobre 2017, i componenti della Commissione Tecnica di Controllo;

ravvisata la necessità di integrare l'attuale composizione della Commissione suindicata;

individuato il dott. Gianni Dall'Agata quale persona idonea a ricoprire l'incarico di ispettore della Commissione Tecnica di Controllo;

preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dallo stesso;

DELIBERA

di nominare, fino al 31 ottobre 2017, il dott. Gianni Dall'Agata quale ispettore della Commissione Tecnica di Controllo.

DELIBERA N.314/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 51.2 dello Statuto il quale stabilisce che "per garantire il miglior funzionamento della Federazione è facoltà del Consiglio Federale istituire Comitati e Commissioni esecutivi o consultivi, nazionali, di settore o territoriali a carattere temporaneo o definitivo, definendone le attribuzioni con susseguente nomina";

vista la propria delibera n. 137/2014 con la quale è stato incaricato il Dott. Guglielmo Petrosino di avviare la fase preliminare di ricognizione e valutazione degli interventi da effettuare per il costituendo Centro Studi federale volto ad approfondire le principali tematiche che interessano la pallacanestro con particolare riferimento ai fenomeni sociali, culturali,

vista scientifici ed economici ad essa connessi, allo scopo di garantire risultati ottimali e con il minor dispendio possibile di risorse;
la propria delibera n.37/201 con la quale sono stati incaricati i Signori Guglielmo Petrosino, Massimo Blasetti, Massimo Cilli e Francesco Stasio di avviare le prime attività connesse al Centro Studi Federale;

condivise le finalità e gli obiettivi del costituendo Centro Studi federale;

DELIBERA

di istituire il Centro Studi federale e confermare nell'incarico il Sig. Guglielmo Petrosino in qualità di coordinatore ed i Sigg.ri Massimo Blasetti, Massimo Cilli e Francesco Stasio in qualità di componenti.

DELIBERA N.315/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.44/2015 assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015 con la quale veniva fissata in € 52,00 la quota d'iscrizione ai pre – esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2015, agli esami per l'acquisizione della qualifica di Istruttore di Base ed Istruttore Giovanile e agli esami per l'ammissione al 2° anno del Corso Allenatore;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.44/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015.

DELIBERA N.316/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.45/2015 assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015 con la quale veniva fissata in € 30,00 la quota d'iscrizione ai due Clinic per Allenatori di Settore Giovanile in programma nei mesi di febbraio e marzo p.v.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.45, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015.

DELIBERA N.317/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 10 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati C.N.A. che abbiano svolto attività federale dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente del C.N.A., Allenatori Benemeriti;

preso atto che le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. di competenza;

esaminate le proposte pervenute dal Presidente del C.N.A. su segnalazione dei Presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Toscana volte al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito ai tesserati C.N.A. Sigg. Antonio Trullo, Angiolo Tommaso Geri, Walter Cecere, Silvano Selvi, Rogelio Zovatto, Mirna Singer, Cesare Angeretti, Mauro Carletti, Cesare Pancotto, Luciano Mitton, Giorgio Scienza, Epifanio Schirru, Luigi Coppa, Marcello Billeri, Claudio Cappelli, Giulio Melilla e Piero Zabini;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di concedere ai tesserati C.N.A. Sigg. Antonio Trullo, Angiolo Tommaso Geri, Walter Cecere, Silvano Selvi, Rogelio Zovatto, Mirna Singer, Cesare Angeretti, Mauro Carletti, Cesare Pancotto, Luciano Mitton, Giorgio Scienza, Epifanio Schirru, Luigi Coppa, Marcello Billeri, Claudio Cappelli, Giulio Melilla e Piero Zabini la qualifica di Allenatore Benemerito.

DELIBERA N.318/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che come ogni anno, il C.N.A. organizzerà nei mesi di giugno/luglio c.a. i corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore, Allenatore Nazionale ed Istruttore Giovanile;

vista la necessità di stabilire le quote d'iscrizione che dovranno essere versate da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti corsi;

ritenute congrue le quote proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare le quote d'iscrizione, come da dettaglio che segue:

1° anno Corso Allenatore	€ 300,00
2° anno Corso Allenatore	€ 400,00
Corso Allenatore Nazionale	€ 600,00
Corso Istruttore Giovanile	€ 300,00 (di cui € 100,00 già versate all'atto dell'iscrizione)

DELIBERA N.319/2015

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 38 Presidenza n. 20, assunta dal Presidente federale in data 2 gennaio 2015, con la quale viene prorogato per ulteriori 90 giorni il mandato al Vice Presidente Sig. Gennaro Durante per la gestione del Comitato Provinciale di Salerno al fine di provvedere

all'ordinaria corrente amministrazione, nonché alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 38/2015, assunta dal Presidente Federale in data 2 gennaio 2015.

DELIBERA N.320/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 50 Presidenza n. 25, assunta dal Presidente federale in data 19 gennaio 2015, con la quale autorizza il Comitato Regionale Piemonte a svolgere l'Assemblea Straordinaria elettiva per eleggere l'organo Regionale decaduto per il quadriennio 2013/2016 il 28 febbraio 2015;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 50/2015, assunta dal Presidente Federale in data 19 gennaio 2015.

DELIBERA N.321/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 52 Presidenza n. 26, assunta dal Presidente federale in data 23 gennaio 2015, con la quale autorizza il Comitato Provinciale Salerno a svolgere l'Assemblea Straordinaria elettiva per eleggere l'organo Provinciale decaduto per il quadriennio 2013/2016 il 19 febbraio 2015;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 52/2015, assunta dal Presidente Federale in data 23 gennaio 2015.

DELIBERA N.322/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della delibera n. 30 bis/2014 di Consiglio Direttivo del 18/10/14 del Comitato Regionale Veneto con la quale vengono proposti i nominativi per la composizione degli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati di Padova, Treviso, Verona e Vicenza per l'anno sportivo 2014-2015;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenute la proposta formulata dal Comitato Regionale Veneto meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati di Padova, Treviso, Verona e Vicenza per l'anno sportivo 2014-2015 come di seguito:

PADOVA

UFFICIO GARE

Responsabile: Elena Zurolo

Componenti: Michela Baezzato

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Francesco Garbo

Componenti: Sabrina Zappolla – Luciano Bagarolo-Matteo Menin

TREVISO

UFFICIO GARE

Responsabile: Nicolas Zanco

Componenti: Marika Zamprogna

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alberto Bernhart

Componenti: Giulio Marconato – Andrea Zangrando

VERONA

UFFICIO GARE

Responsabile: Federico Salvego

Componenti: Carlo Gavagnin – Ercole Cristofoli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Componenti: Francesco Bevilacqua - Alessandro Vantini – Paolo Cappa

VICENZA

UFFICIO GARE

Responsabile: Claudio Tognato

Componenti: Luciano Peretto – Francesca Tealdo – Luciano Brunelli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Salerno

Componenti: Luca Bonfante – Silvia Grendele

DELIBERA N.323/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della proposta presentata dal Comitato Regionale Veneto con delibera di Consiglio Direttivo n. 30 del 18 ottobre 2014, con la quale si richiede di integrare l'Ufficio Gare del Comitato Regionale Veneto con i Sigg. Marcello Mussato, Sergio Traldi, Jurgita Zaltauskaite, Rosanna De Marzo e Cristina Erriquez e l'ufficio Designazione con i Sigg. Francesca Tadiotto, Andrea Chiodi, Nicola Longo e Rossana Rossetto;

preso atto delle dimissioni del Sig. Lorenzo Bussato da Componente l'Ufficio Gare del Comitato Regionale Veneto;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Sigg. Marcello Mussato, Sergio Traldi, Jurgita Zaltauskaite, Rosanna De Marzo e Cristina Erriquez Componenti L'Ufficio Gare ad integrazione ed in sostituzione del Sig. Lorenzo Busato, e di nominare

per l'Ufficio Designazioni i Sigg. Francesca Tadiotto, Andrea Chiodi, Nicola Longo e Rossana Rossetto per l'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.324/2015

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della proposta del Presidente del Comitato Regionale Marche del 20 ottobre 2014, con la quale propone la nomina dell'avv. Michele Di Ruggeri Componente la sezione Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Marche;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare l'avv. Michele Di Ruggeri Componente la Sezione Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Marche fino alla scadenza del mandato e comunque e non oltre la scadenza del quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.325/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1519 del 15 luglio 2014 con la quale sono stati emanati i Principi della Giustizia sportiva ed il Codice della giustizia sportiva;

visti l'art. 57 comma 1 dello Statuto e gli artt. 71 e ss del Regolamento di Giustizia inerenti la composizione della Sezione Territoriale della Corte Sportiva di Appello;

visto l'art. 75 comma 4 del Regolamento di Giustizia secondo il quale la Sezione Territoriale Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, e di ulteriori cinque membri di cui uno con funzioni di Vice Presidente;

considerato che sul Territorio ad oggi la Sezione Corte Sportiva di Appello è formata da un Presidente e quattro Componenti, è necessario procedere con l'integrazione dell'Organo di un Componente e di prevedere la presenza di un membro in qualità di Vice Presidente;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale

ritenute le proposte formulate dai Comitati Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare e integrare il membro della Sezione Territoriale Corte Sportiva di Appello che prevedere la presenza del Vice Presidente per il quadriennio olimpico 2013/2016 come di seguito:

CAMPANIA

Vice Presidente: Pasquale Raganati

Componente: Alessandro Caccavale

LIGURIA

Vice Presidente: Lorenzo Macciò

Componente: Roberto Pani

PUGLIA

Vice Presidente: Domenico Caringella

Componente: Pasqua Sicoli

DELIBERA N.326/2015

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo n.45 comma 6 dello Statuto
- considerato che nella provincia di Sondrio risultano affiliate meno di 35 società con diritto a voto;
- preso atto della proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia del 15 dicembre 2014, di nominare il Sig. Giovanni Lavizzari Delegato per la Provincia di Sondrio a seguito del decesso del Sig. Diego Pini, per il Quadriennio Olimpico 2013-2016, al fine della promozione dello svolgimento delle attività federali;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta del Comitato Regionale Lombardia meritevoli di accoglimento.

DELIBERA

di nominare il Sig. Giovanni Lavizzari Delegato per il Comitato Provinciale di Sondrio per il Quadriennio Olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.327/2015

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la chiusura amministrativa del Comitato Provinciale di Brescia;
- considerato che la Sede del Comitato Provinciale di Brescia era ubicata in struttura con canone di affitto;
- preso atto della comunicazione del Comitato Provinciale di Brescia;
- preso atto della nota del CONI Provinciale di Brescia che concede in uso al Comitato Provinciale di Brescia a titolo gratuito l'utilizzo di una sala presso il CONI Point di Brescia, sita al 3° piano del Centro Sportivo San Filippo, Via Bazoli, 10;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale Lombardia;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta del Comitato Provinciale di Brescia meritevole di accoglimento.

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Provinciale di Brescia Sig. Folco Donati e al Presidente del Comitato Regionale a trasferire il Comitato Provinciale nella nuova sede messa a disposizione dal CONI Point a titolo gratuito, sita in Via Bazoli 10 presso il Centro Sportivo san Filippo a far data dal 1° febbraio 2015.

DELIBERA N.328/2015

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la chiusura amministrativa del Comitato Provinciale di Treviso;

considerato che la Sede del Comitato Provinciale di Treviso era ubicata in struttura con canone di affitto;

preso atto della comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Veneto nella quale intende trasferire la Sede del Comitato Provinciale di Treviso presso il locale messo a disposizione dal CONI a titolo gratuito;

preso atto della nota del CONI Provinciale di Treviso che concede in uso al Comitato Provinciale di Treviso un locale presso il CONI Point di Treviso;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta del Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento.

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Provinciale di Treviso Sig. Domenico Immucci e il Presidente del Comitato Regionale Veneto a trasferire il Comitato Provinciale di Treviso nella nuova sede messa a disposizione dal CONI Point a titolo gratuito, sita in Viale della Repubblica 22 – 31020 Fontane di Villorba/TV.

DELIBERA N.329/2015

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto del Commissariamento del Comitato Regionale P.A. Trento;

vista la delibera n. 213 del Consiglio federale del 28 novembre 2014 con la quale è stato nominato il Sig. Matteo Marchiori Commissario Straordinario del Comitato Regionale P.A. Trento con l'incarico di gestire l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria e garantirne le corrette procedure;

valutata la richiesta del Commissario Straordinario del Comitato Regionale P.A. Trento Sig. Matteo Marchiori, pervenuta in data 9 febbraio 2015, con la quale chiede di prorogare la sua gestione di commissariamento fino al 30 aprile 2015;

considerato che il periodo dei 90 giorni non ha consentito di esperire tutte le incombenze relative alla corretta e tempestiva convocazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva;

considerata la proposta del Commissario Straordinario del Comitato Regionale P.A. Trento meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prorogare al Sig. Matteo Marchiori la nomina di Commissario Straordinario del Comitato Regionale P.A. di Trento fino al 30 aprile 2015, con l'incarico di gestire l'ordinaria amministrazione, nonché di convocare e far svolgere l'Assemblea Straordinaria.

DELIBERA N.330/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto della proposta del 10 gennaio 2015, presentata dal Commissario Straordinario del Regionale P.A. Trento, con la quale a seguito delle dimissioni dei Sigg. Giammarco Barberi e Davide Palumbo, richiede di integrare l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Trento con i Sigg. Valentina Dorigatti, Sara Frigo, Stefano Valer e Marco Vinciguerra;
- preso atto delle dimissioni dei Sigg. Davide Palumbo e Giammarco Barberi da Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale P.A. Trento;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Commissario Straordinario P.A. Trento meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Sigg. Valentina Dorigatti, Sara Frigo, Stefano Valer e Marco Vinciguerra, Componenti l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale P.A. Trento, ad integrazione ed in sostituzione dei Sigg. Davide Palumbo e Giammarco Barberi, per l'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.331/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.39/2015, assunta dal Presidente federale l'8 gennaio 2015, con la quale si stabilisce di variare le date di svolgimento della serie ad orologio per i gironi composti da 9 squadre del Campionato di Serie A3 Femminile a.s. 2014/2015;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.39/2015, assunta dal Presidente federale in data 8 gennaio 2015.

DELIBERA N.332/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.46/2015, assunta dal Presidente federale il 14 gennaio 2015, con la quale si stabilisce che la classifica dei Campionati Nazionali maschili e femminili al termine del girone di andata non subirà variazioni anche a seguito di successive esclusioni e/o rinunce, ai fini della qualificazione alla Coppa Italia;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 46/2015, assunta dal Presidente federale il 14 gennaio 2015.

DELIBERA N.333/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.54/2015, assunta dal Presidente federale il 3 febbraio 2015, con la quale si approva la convenzione tra FIP e Lega Nazionale Pallacanestro;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.54/2015, assunta dal Presidente federale in data 3 febbraio 2015.

DELIBERA N.334/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.59/2015, assunta dal Presidente federale il 17 febbraio 2015, con la quale si delibera la presenza dell'arbitro stand by in tutte le gare di Coppa Italia di Serie A1 Femminile e A2 Maschile;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.59/2015, assunta dal Presidente federale in data 17 febbraio 2015.

DELIBERA N.335/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.136/2014 assunta dal Consiglio federale in data 26 settembre 2014, con la quale viene confermato, fatta eccezione per la distribuzione dei contributi alle Società partecipanti ai Campionati femminili, il testo della Convenzione FIP/Lega Basket Femminile approvato con delibera n.72/2014 assunta dal Consiglio federale in data 18 luglio 2014;
- preso atto degli accordi intervenuti tra la Federazione ed i rappresentanti della Lega Basket Femminile sugli aspetti sopra indicati rimasti sino ad ora in sospeso;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Femminile, con il testo di seguito riportato che forma parte integrante della presente delibera

CONVENZIONE

Tra Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora in poi FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano 113, in persona del Presidente sig. Giovanni Petrucci

e

la LegA Basket Femminile (d'ora in poi LBF), con sede in Roma, viale Trastevere 141, in persona del Presidente sig. Paolo De Angelis

Premesso

- che scopo della presente convenzione è quello di integrare le norme che regolano lo svolgimento dei Campionati nazionali femminili nonché di assegnare alla LBF specifiche competenze idonee a favorire

un ulteriore costante sviluppo della pallacanestro nel pieno rispetto delle leggi in materia, degli Statuti e dei Regolamenti del CONI, della FIP e della LBF;

- che le Parti si impegnano ad osservare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dal CONI, con particolare riguardo al Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive;
- che è necessario concordare regole che consentano alle Società partecipanti ai campionati nazionali femminili di programmare la propria attività;

Tutto ciò premesso, le parti, d'accordo tra di loro, convengono quanto segue:

1) AUTONOMIA DELLA LEGA BASKET FEMMINILE

Le Parti riconoscono, fermo restando quanto previsto dal TITOLO III dello Statuto FIP e dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, l'autonomia decisionale e gestionale della LBF per quanto concerne le questioni di competenza esclusiva della medesima LBF e riguardanti l'attività da questa esercitata in conformità allo Statuto federale e alle disposizioni del proprio Atto Statutario. La LBF si impegna a sottoporre all'approvazione della FIP il proprio Statuto e Regolamenti e le eventuali modifiche.

2) ORDINAMENTO, FORMULA E DATE CAMPIONATO

La LBF partecipa all'organizzazione dei Campionati nazionali femminili su delega della FIP.

Le Parti convengono che la normativa relativa alla formula e alle date del Campionato dovrà essere preventivamente concordata e successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio federale. In ogni caso la normativa dovrà tenere conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane e della programmazione delle Finali nazionali giovanili.

3) ALTRE COMPETIZIONI

La FIP delega competenza alla LBF per l'organizzazione e la gestione delle seguenti manifestazioni:

- Coppa Italia;
- Supercoppa italiana;
- All Star Game.

La LBF si impegna a comunicare il calendario e la formula di ciascuna manifestazione entro il 30 agosto di ogni anno alla FIP per la relativa approvazione.

Il calendario e la formula devono essere redatti tenendo conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane e della programmazione delle Finali nazionali giovanili.

4) OPENING DAY

L'organizzazione della manifestazione denominata "*opening day*" verrà valutata ogni stagione sportiva d'intesa tra le Parti.

La decisione dovrà essere assunta entro il 30 giugno di ogni anno.

5) DIRITTI TV E TITLE SPONSOR

Ai sensi dei Principi Fondamentali del CONI, l'organizzazione dei Campionati è in capo alla FIP, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.9 –"*disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", la titolarità dei diritti audiovisivi è in capo alla FIP.

La FIP concede alla Lega la possibilità di sottoscrivere un accordo con un title sponsor per le manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

6) PREMIAZIONI

Le Parti concordano che tutte le premiazioni degli eventi che la FIP ha delegato alla LBF vengano effettuate da parte del Presidente federale o di un Suo delegato unitamente al Presidente della LBF.

Le Parti concordano che nel caso dell'assegnazione del titolo italiano, la LBF, per mezzo del suo Presidente, consegnerà ai vincitori il trofeo del title sponsor. Il Presidente federale consegnerà lo scudetto.

7) CAMPI DI GIOCO

Le Parti concordano che l'idoneità alla pratica sportiva del campo di gioco ed ogni altro controllo ed adempimento relativo all'esercizio degli impianti sportivi che accolgono gli incontri delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, sarà svolta a cura della FIP nel rispetto della normativa federale e delle leggi dello Stato in vigore.

8) LOGO FEDERALE

Le Parti concordano che il logo federale venga obbligatoriamente esposto sul campo di gara di ogni squadra partecipante ai Campionati nazionali femminili secondo le indicazioni previste dal Regolamento federale relativo all'impianistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro.

Le Parti concordano altresì che in occasione delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, il logo federale debba obbligatoriamente essere esposto in occasione di tutte le attività di comunicazione riguardanti la LBF (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca: il calendario del campionato, pubblicazioni cartacee od online, brochure in occasione di conferenze stampa) con modalità che dovranno essere concordate dalle Parti di volta in volta con apposito accordo scritto.

9) PREMIALITA' A FAVORE DELLE SOCIETA'

La FIP riconoscerà alle Società partecipanti ai Campionati femminili che raggiungono le Finali nazionali giovanili (Under 19, Under 17 e Under 15) un contributo di € 1.000,00. Le Società che arriveranno tra le prime 8 di ogni finale riceveranno un ulteriore contributo di € 500,00.

La FIP riconoscerà alle Società che avranno atlete convocate da parte del Settore Squadre Nazionali femminili per la Nazionale maggiore, la Nazionale Under 20 e Under 18 € 2.000,00 per ogni atleta convocata nelle 12 che compongono il roster delle Rappresentative di cui sopra che prenderanno parte ad una fase finale di un Campionato Europeo, Mondiale.

La FIP riconoscerà alla LBF € 10.000,00 finalizzati a progetti di promozione e sviluppo del movimento cestistico femminile sul territorio nazionale. La Lega Basket Femminile si impegna a rendicontare l'impiego del contributo riconosciuto.

10) NORME APPLICATIVE

Le norme applicative della presente Convenzione dovranno essere decise con la partecipazione e l'accordo di tutte le componenti interessate.

11) MODIFICHE

Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a seguito di accordo tra FIP e LBF.

12) TERMINI E SCADENZE

La presente Convenzione scadrà il 30 giugno 2017 senza possibilità di tacita proroga o rinnovo od in caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale o del Presidente federale.

DELIBERA N.336/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la formula del Campionato di Serie A2 riportata a pagina 58 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2014/2015;
<u>vista</u>	la proposta, pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 5 febbraio 2015, sulla configurazione del Campionato di Serie A2 a.s. 2015/2016;
<u>considerato</u>	quanto emerso in sede consiliare sull'opportunità di considerare, a partire dall'anno sportivo 2015/2016, i due gironi tecnicamente paritetici;
<u>ritenuto</u>	inoltre opportuno inserire alcuni controlli e parametri al fine di tutelare la stabilità del Campionato;

DELIBERA

- di considerare, a partire dall'anno sportivo 2015/2016, i due gironi tecnicamente paritetici;

- di prorogare, per l'anno sportivo 2015/2016, l'autorizzazione per l'utilizzo d'impianti di gioco della Serie A2, con una capienza massima di 1000 posti a sedere, fermo restando un numero non inferiore di 200 posti da riservare alla tifoseria ospite e l'obbligo di depositare all'atto dell'iscrizione per l'anno sportivo 2015/2016 la disponibilità di un campo di gioco con una capienza di almeno 2000 posti da utilizzare per la fase dei play off e play out;
- di prevedere controlli COMTEC alle società sull'indice ricavo/indebitamento, sulla sanatoria delle perdite e l'acquisizione delle liberatorie per il pagamento degli stipendi al 30 aprile;
- di aumentare l'importo della fideiussione posta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi esecutivi dalla CVA, e può essere escussa, una volta decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento;
- di prevedere un accordo quadro con GIBA e USAP al fine di tutelare i contratti degli atleti e tecnici.

DELIBERA N.337/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.40/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, all'atleta Alessia Pons, nata nel 2001 e tesserata con la Società A. Franzin Val Noce cod. FIP 051379, di partecipare al campionato di Promozione femminile della regione Piemonte;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.40/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015.

DELIBERA N.338/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.41/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, le atlete Giovanna Martines e Martina Scarpato, nate nel 2000 e tesserata con la Società A.S.D. Minibasket Battipaglia cod. FIP 050049, di partecipare al campionato di serie B femminile della regione Campania;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.41/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015.

DELIBERA N.339/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.42/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15,

all'atleta Roberta Lunadei, nata nel 2000 e tesserate con la Società Yale Pescara cod. FIP 003122, di partecipare al campionato di serie B femminile della regione Abruzzo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.42/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015.

DELIBERA N.340/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.43/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, di concedere ad alcune Società partecipanti al campionato Under 13 maschile la possibilità, in deroga ai regolamenti federali, di iscrivere a referto almeno 8 (otto) giocatori al fine di consentirgli di svolgere l'attività giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.43/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 gennaio 2015.

DELIBERA N.341/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.47/2015, assunta dal Presidente federale in data 14 gennaio 2015, con la quale è stato concesso al Comitato Regionale Basilicata, in deroga alle Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket 2014/15, di poter far partecipare, al Trofeo Esordienti maschile, i bambini di sesso maschile iscritti nati 2005, per consentire una maggiore partecipazione di Centri minibasket della regione;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.47/2015, assunta dal Presidente federale in data 14 gennaio 2015.

DELIBERA N.342/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.56/2015, assunta dal Presidente federale in data 3 febbraio 2015, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, alle atlete Giorgia Albo e Silvia Grisafi, nate nel 2002 e tesserate con la Società Ass. Dil. Basket Nuova Jolly Reggio Calabria cod. FIP 043061, di partecipare al campionato Under 17 femminile della regione Calabria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.56/2015, assunta dal Presidente federale in data 3 febbraio 2015.

DELIBERA N.343/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.57/2015, assunta dal Presidente federale in data 9 febbraio 2015, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, di concedere ad alcune Società partecipanti al campionato Under 13 maschile la possibilità, in deroga ai regolamenti federali, di iscrivere a referto almeno 8 (otto) giocatori al fine di consentirgli di svolgere l'attività giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.57/2015, assunta dal Presidente federale in data 9 febbraio 2015.

DELIBERA N.344/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.58/2015, assunta dal Presidente federale in data 12 febbraio 2015, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, di concedere ad alcune Società partecipanti al campionato Under 13 maschile la possibilità, in deroga ai regolamenti federali, di iscrivere a referto almeno 8 (otto) giocatori al fine di consentirgli di svolgere l'attività giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.58/2015, assunta dal Presidente federale in data 12 febbraio 2015.

DELIBERA N.345/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/2015 che prevedono l'organizzazione di gironi interregionali, a cura dei Comitati Regionali, per la seconda fase del campionato Under 17 Eccellenza, valevole per l'assegnazione del Trofeo Claudio Monti;

ritenuto opportuno di prevedere, per le Società partecipanti, l'obbligo di presentarsi ed iscriversi a referto con almeno 10 atleti;

valutato altresì prevedere, qualora una Società iscrivesse e si presentasse con 9 atleti un provvedimento di ammonizione per la prima volta, un ammenda pari al 50% del massimale previsto la seconda volta; la perdita della gara 20 a 0, ovvero il peggior punteggio acquisito, dalla terza volta e successive con un ammenda pari al massimale previsto; prevedere qualora una Società iscrivesse e si presentasse con meno di 9 atleti la perdita della gara 20 a 0 dalla prima volta, ovvero il peggior punteggio acquisito, e un ammenda pari al massimale previsto;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prevedere, per le Società partecipanti ai gironi interregionali della seconda fase del campionato Under 17 Eccellenza, l'obbligo di presentarsi ed iscriversi a referto con almeno 10 atleti.

di prevedere, qualora una Società iscrivesse e si presentasse con 9 atleti un provvedimento di ammonizione per la prima volta, un ammenda pari al 50% del massimale previsto la seconda volta; la perdita della gara 20 a 0, ovvero il peggior punteggio acquisito, dalla terza volta e successive con un ammenda pari al massimale previsto; prevedere qualora una Società iscrivesse e si presentasse con meno di 9 atleti la perdita della gara 20 a 0 dalla prima volta, ovvero il peggior punteggio acquisito, e un ammenda pari al massimale previsto.

DELIBERA N.346/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, che al Capitolo XI, prevedono l'obbligo per le Società ammesse agli spareggi interregionali, alle fasi interregionali ed alle finali nazionali, di presentarsi ed iscrivere a referto almeno 10 atleti pena l'esclusione dalla manifestazione, senza l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Esecutivo Gare;

vista la richiesta pervenuta dalla Società Basket Barcellona Ssdarl (cod. FIP 051519) con la quale chiede, in deroga ai Regolamenti federali, di poter tesserare per la stagione sportiva 2014/15 atleti della categoria under 14, al fine di consentire alla Società, di presentarsi con almeno 10 atleti nel caso di qualificazione alla finale nazionale;

preso atto che la Società Basket Barcellona, a causa di lodi esecutivi relativi alla squadra senior è impossibilitata a tesserare atleti secondo le normative federali vigenti;

ritenuto di poter aderire all'istanza per garantire ai giovani atleti di partecipare alla manifestazione promozionale a carattere nazionale;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Giovanile Maschile e del Presidente del Comitato Regionale Sicilia;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

pur in presenza di un blocco a seguito di un lodo esecutivo relativo ad atleti della prima squadra, di autorizzare, in deroga ai Regolamenti federali, la Società Basket Barcellona Ssdarl codice FIP 051519, a tesserare per la stagione sportiva 2014/15 atleti della categoria under 14, al fine di consentire alla Società, di presentarsi con almeno 10 atleti nel caso di qualificazione alla finale nazionale.

DELIBERA N.347/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 114 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società Basket JuveCaserta Srl (cod. FIP 029341) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 17 febbraio 2015;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Basket JuveCaserta Srl (cod. FIP 029341) con 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Basket JuveCaserta (cod. FIP 029341) con 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

DELIBERA N.348/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- letta l'istanza della Società Orlandina Basket Srl, partecipante al Campionato di Serie A, con la quale chiede la possibilità di riconoscere all'atleta Freeman la cittadinanza liberiana e pertanto di impiegare lo stesso atleta in qualità di "cotonou";
- vista la nota della Lega Serie A con la quale, in riscontro alla richiesta della Segreteria Generale, esprime parere non favorevole in merito alla richiesta della Società di cui sopra, specificando che allo stato attuale l'atleta Freeman risulta regolarmente tesserato con cittadinanza statunitense e in conseguenza di ciò deve essere impiegato;
- condivise le motivazioni espresse dalla Lega Serie A;
- letta la relazione agli atti della riunione odierna;
- ritenuto di non poter dar seguito alla richiesta della Società istante;

DELIBERA

di respingere l'istanza della Società Orlandina Basket srl.

DELIBERA N.349/2015

Il Consiglio federale;

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la pronuncia della Corte federale di Appello n.9 del 10 febbraio 2015 con la quale è stata fornita, su richiesta della Segreteria Generale, l'interpretazione del combinato disposto

dell'articolo 57 comma 5 lettera i) dello Statuto federale, dell'articolo 7 del Regolamento di Giustizia e del Capitolo VI delle Disposizioni Organizzative Annuali – Settore professionistico 2014/2015 riguardante la sostituzione di un atleta di formazione italiana in caso di infortunio;

preso atto che la norma oggetto dell'interpretazione della Corte prevede che le Società che optano per l'iscrizione a referto del "5+5" in caso di infortunio di un atleta di formazione italiana possano provvedere a sostituirlo con un atleta di cittadinanza comunitaria;

considerato che nel novero dei cinque atleti di formazione è già ricompreso un atleta non di formazione che abbia i requisiti richiesti dalle sopracitate Disposizioni Organizzative Annuali, determinando pertanto l'iscrizione a referto di soli 3 atleti di formazione italiana;

ritenuto di prevedere, per la s.s. 2015/2016, che in caso di infortunio di un atleta di formazione italiana, compreso anche l'atleta non di formazione rientrante comunque nel numero dei 5 formati, lo stesso possa essere sostituito esclusivamente da un altro atleta di formazione italiana;

DELIBERA

di proporre, in occasione della redazione delle Disposizioni Organizzative Annuali s.s.2015/2016 settore professionistico, che dalla s.s. 2015/2016, in caso di infortunio di un atleta di formazione italiana, compreso anche l'atleta non di formazione rientrante comunque nel numero dei 5 formati, lo stesso possa essere sostituito esclusivamente da un altro atleta di formazione italiana.

DELIBERA N.350/2015

Il Consiglio federale;

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta avanzata dalla Lega Serie A con la quale propone i criteri di ripartizione dei Premi per l'utilizzo di atleti italiani di cittadinanza e formazione italiana ed i premi per lo svolgimento dell'attività giovanile;

constatato che la proposta è coerente con il testo della convenzione FIP/Lega Serie A già approvata dal Consiglio federale con delibera n. 6/2014 del 18 Luglio 2014;

ritenuta pertanto la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare i criteri di ripartizione dei Premi per l'utilizzo di atleti italiani di cittadinanza e formazione italiana ed i premi per lo svolgimento dell'attività giovanile con il seguente testo:

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI PER UTILIZZO ATLETI ITALIANI DI CITTADINANZA E FORMAZIONE E DEI PREMI PER ATTIVITA' GIOVANILE

Tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A si stabilisce quanto segue:

La Federazione Italiana Pallacanestro utilizzerà per le s.s. 2014/2015 la somma di euro 700.000,00 per incentivare l'utilizzo di atleti di cittadinanza e formazione italiana e per i risultati ottenuti con l'attività giovanile. Il riconoscimento del premio è subordinato all'adozione della formula di eleggibilità degli atleti "5+5" da parte di almeno 4 società partecipanti alla Serie A.

La somma sarà così suddivisa:

il 60% della somma (420.000,00euro) complessiva sarà assegnato alle società che, mantenendo la formula del 5+5 durante tutto il corso della stagione sportiva, hanno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo per gli atleti di cittadinanza e formazione italiana (il calcolo di tale percentuale verrà effettuato dividendo i minuti giocati dagli atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della

ventisettesima giornata di campionato), il restante 40% (280.000,00euro) sarà utilizzato per i premi relativi all'attività giovanile.

UTILIZZO ATLETI DI CITTADINANZA E FORMAZIONE ITALIANA (60% DELLA SOMMA DISPONIBILE)

Il premio verrà assegnato alle prime tre squadre che hanno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana, nel modo seguente:

1^ classificata riceverà il 50% (210.000,00euro)

2^ classificata riceverà il 30% (126.000,00euro)

3^ classificata riceverà il 20% (84.000,00euro)

La società retrocessa al termine della stagione sportiva non ha diritto al premio.

Sarà cura della Lega Basket Serie A comunicare alla Segreteria Generale la classifica e le modalità di accredito del premio.

PREMI PER ATTIVITA' GIOVANILE (40% DELLA SOMMA DISPONIBILE)

Sarà stabilito un punteggio complessivo determinato con il seguente criterio:

In ogni finale nazionale (U/19, U/17 e U/15) le prime quattro squadre classificate avranno rispettivamente 20, 15, 10, 10 punti; le squadre classificatesi dal quinto all'ottavo posto avranno 6 punti; le squadre classificatesi dal nono al dodicesimo posto avranno 3 punti; le squadre classificatesi dal tredicesimo al sedicesimo posto avranno 2 punti.

Le società che hanno ottenuto i migliori piazzamenti a livello giovanile nelle ultime cinque stagioni sportive compresa la corrente stagione avranno diritto al premio.

Alle società che si qualificheranno e parteciperanno annualmente alle finali nazionali (U/19, U/17 e U/15) sarà riconosciuto un premio di €. 3.000,00 ciascuna.

L'ammontare complessivo del premio, detratta la somma a disposizione delle società che si sono qualificate alle finali nazionali, sarà assegnato con il seguente criterio:

UNDER 19

1^ classificata riceverà il 30%

2^ classificata riceverà il 20%

UNDER 17

1^ classificata riceverà il 20%

2^ classificata riceverà il 13%

UNDER 15

1^ classificata riceverà il 10%

2^ classificata riceverà il 7%

La Lega Basket Serie A comunicherà alla Segreteria Generale le classifiche. I premi saranno assegnati dalla Federazione Italiana Pallacanestro al termine delle finali nazionali giovanili.

DELIBERA N.351/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la comunicazione del Coni prot. n.72 del 19.02.2015 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2015;
- ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2015 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2015;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2015;

DELIBERA

di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2015 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.352/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.51/2015 del 19.01.15 con la quale viene concessa l'autorizzazione ad adire la M.O. al tesserato Leonardo Battistini nei confronti del tesserato Luigi Bruttini per i fatti occorsi in occasione della gara del campionato regionale di serie C A.S. Dil. Costone Siena - Webkorner Fides Montevarchi del 26.10.14.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 51/2015 assunta dal Presidente federale in data 19.01.2015.

DELIBERA N.353/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.277/2014, assunta nella riunione del 28.11.2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIMONCELLI ALEXANDAR/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIMONCELLI ALEXANDAR/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.354/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.278/2014, assunta nella riunione del 28.11.2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RABAGLIETTI STEFANO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RABAGLIETTI STEFANO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.355/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.279/2014, assunta nella riunione del 28.11.2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.356/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.280/2014, assunta nella riunione del 28.11.2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAJA ATTILIO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAIA ATTILIO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.357/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.281/2014, assunta nella riunione del 28.11.2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD PALL. BENEVENTO (cod. FIP 051496) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CREDENDINO PIETRO/ASD PALL. BENEVENTO;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD PALL. BENEVENTO (cod. FIP 051496) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CREDENDINO PIETRO/ASD PALL.BENEVENTO, e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.358/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.276 con la quale è stato dato riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP al provvedimento reso dal Presidente della CPCA della Lega Società di Pallacanestro Serie A con cui alla società S.S. SUTOR SRL (cod. FIP 000997) è stato ingiunto di pagare al tesserato Dimitri Lawers le somme dovute così come indicate nel lodo in oggetto;

visto che è decorso inutilmente il termine assegnato nel medesimo provvedimento alla società S.S. SUTOR srl (cod. FIP 000997) per adempiere al pagamento di quanto portato nel sopra richiamato lodo pronunciato dalla CPCA;

visto l'art.30 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. SUTOR srl (cod. FIP 000997) fissando il termine del 24 marzo 2015 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Dimitri Lawers/ S.S. SUTOR Srl.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.359/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. SUTOR SRL (cod. FIP 000997) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ALDI MASSIMILIANO/S.S.SUTOR SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. SUTOR SRL (cod. FIP 000997) fissando il termine del 24.03.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ALDI MASSIMILIANO/S.S. SUTOR SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.360/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. SUTOR SRL (cod. FIP 000997) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SIDE BY SIDE/S.S.SUTOR SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S.SUTOR SRL (cod. FIP 000997) fissando il termine del 24.03.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIDE BY SIDE/S.S.SUTOR SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.361/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SYLVERE JUSTIN BRIAN/AZZURRO NAPOLI BASKET;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET(cod. FIP.043885) fissando il termine del 24.03.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SYLVERE JUSTIN BRIAN/AZZURRO NAPOLI BASKET.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.362/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FANTONI TOMMASO/BASKET BARCELLONA SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 24.03.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FANTONI TOMMASO/BASKET BARCELLONA SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.363/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SIDE BY SIDE/S.S. FELICE SCANDONE SPA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) fissando il termine del 24.03.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIDE BY SIDE/S.S. FELICE SCANDONE SPA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.364/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SCOTTI MARIO/S.S. FELICE SCANDONE SPA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) fissando il termine del 24.03.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SCOTTI MARIO/S.S. FELICE SCANDONE SPA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.365/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.282/2014 assunta nella riunione del con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità tra le altre, delle società:

000155	CR ABRUZZO	CUS CHIETI ASD
052013	CR ABRUZZO	ASD POLISPORTIVA SPORTING PIANELLA
000633	CR BASILICATA	SSD D.PALL.CEST.BERNALDA SRL
052288	CR CALABRIA	A. DIL. NEW BASKET LAMEZIA
052882	CR CALABRIA	ASD POL.FUTURA
051371	CR CAMPANIA	ASD BASKLETLANDIA NAPOLI
051496	CR CAMPANIA	ASD PALL. BENEVENTO
031746	CR CAMPANIA	PALL.ATRIPALDA
052854	CR CAMPANIA	LIONS BASKET QUARTO
000799	CR FRIULI	LIBERTAS TRIESTE
054001	CR LAZIO	OSTIUM SCUOLA BASKET
052473	CR LAZIO	MONTEPORZIO BASKET ASD
037510	CR LIGURIA	LUDUS TEAM
052792	CR LIGURIA	VALLESCRIVIA BASKET TEAM
050310	CR LOMBARDIA	A.DIL.ITALIAN BASKET TEAM
054108	CR LOMBARDIA	ARES CREMONA
026946	CR MARCHE	PALL.MONDOLFO A. DIL.
052363	CR PIEMONTE	ASD BASKET BOLLENTE
051516	CR PUGLIA	SSD.. NUOVA CEST SAN SEVERO SRL
052921	CR PUGLIA	ASD TITANS BRINDISI
044205	CR PUGLIA	ASD OLIMPIA PALL.CORATO
051408	CR SICILIA	AD AZZURRA BASKET PATTI
050189	CR SICILIA	ASD BASKET MAZARA
052114	CR SICILIA	ASD BASKET PACECO
044968	CR SICILIA	CUS MESSINA ASD
052717	CR SICILIA	ASD OLYMPIA 68 BASKETBALL
001563	CR TOSCANA	PALL.LUCCA SSD ARL

accertato che dette società non hanno provveduto a sanare lo stato di morosità verso la FIP entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione delle seguenti società per non aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute nei confronti della FIP:

000155	CR ABRUZZO	CUS CHIETI ASD
052013	CR ABRUZZO	ASD POLISPORTIVA SPORTING PIANELLA
000633	CR BASILICATA	SSD D.PALL.CEST.BERNALDA SRL
052288	CR CALABRIA	A. DIL. NEW BASKET LAMEZIA
052882	CR CALABRIA	ASD POL.FUTURA
051371	CR CAMPANIA	ASD BASKETLANDIA NAPOLI
051496	CR CAMPANIA	ASD PALL. BENEVENTO
031746	CR CAMPANIA	PALL.ATRIPALDA
052854	CR CAMPANIA	LIONS BASKET QUARTO
000799	CR FRIULI	LIBERTAS TRIESTE
054001	CR LAZIO	OSTIUM SCUOLA BASKET
052473	CR LAZIO	MONTEPORZIO BASKET ASD
037510	CR LIGURIA	LUDUS TEAM
052792	CR LIGURIA	VALLESCRIVIA BASKET TEAM
050310	CR LOMBARDIA	A.DIL.ITALIAN BASKET TEAM
054108	CR LOMBARDIA	ARES CREMONA
026946	CR MARCHE	PALL.MONDOLFO A. DIL.
052363	CR PIEMONTE	ASD BASKET BOLLENTE
051516	CR PUGLIA	SSD.. NUOVA CEST SAN SEVERO SRL
052921	CR PUGLIA	ASD TITANS BRINDISI
044205	CR PUGLIA	ASD OLIMPIA PALL.CORATO
051408	CR SICILIA	AD AZZURRA BASKET PATTI
050189	CR SICILIA	ASD BASKET MAZARA
052114	CR SICILIA	ASD BASKET PACECO
044968	CR SICILIA	CUS MESSINA ASD
052717	CR SICILIA	ASD OLYMPIA 68 BASKETBALL
001563	CR TOSCANA	PALL.LUCCA SSD ARL

Restano ferme le disposizioni di cui all'art.130 del Regolamento Organico a carico dei Presidenti, rappresentanti legali e componenti del Consiglio Direttivo delle società inadempienti che non possono far parte, a qualsiasi titolo, di altre società affiliate sino a quando la morosità non sia stata estinta.

DELIBERA N.366/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.282/2014 assunta nella riunione del con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità tra le altre, delle società:

052382	CR ABRUZZO	ASD BASKETBALL CLUB SILVI
033634	CR MARCHE	ASD BLUE STORM
052761	CR MARCHE	ASD TEAMMATES

preso atto che dette società hanno provveduto a sanare lo stato di morosità verso la FIP entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle seguenti società per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute nei confronti della FIP:

052382	CR ABRUZZO	ASD BASKETBALL CLUB SILVI
033634	CR MARCHE	ASD BLUE STORM
052761	CR MARCHE	ASD TEAMMATES

DELIBERA N.367/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza pervenuta dall'atleta David Brkic, con la quale lo stesso chiede il nulla osta a svolgere un'azione nei confronti della società Basket Juve Caserta srl;

ritenuto che tale azione si baserebbe su quanto dedotto in una scrittura privata intercorsa tra le parti già fatta oggetto di procedura arbitrale incardinata presso la CVA e conclusasi con lodo notificato in data 24.04.14;

vista la propria delibera n.224/2011 con la quale veniva respinta istanza del medesimo atleta volta ad ottenere lo svincolo dalla clausola compromissoria in relazione al ritenuto mancato rispetto da parte della società Basket Juve Caserta srl della medesima scrittura, per le motivazioni esposte in delibera che si intendono integralmente confermate;

ritenuto che la controversia, successivamente all'adozione della soprarichiamata delibera, su istanza dell'atleta David Brkic è stata decisa del Collegio Arbitrale che, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso;

ritenuto che non vi siano pertanto i presupposti per la concessione di quanto richiesto;

DELIBERA

di respingere l'istanza del tesserato David Brkic di adire la M.O. nei confronti della società Basket Juve Caserta srl

DELIBERA N.368/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società cod. FIP 051805 MULTICENTRO PONZA A.S.D in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 139 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società cod. FIP 051805 MULTICENTRO PONZA A.S.D da VIA MADONNA DI PONZA - 04023 FORMIA (LT) a Piazza Carlo Pisacane - 04027 PONZA (LT) e di svolgere l'attività c/o la palestra Le forna Località Cavatella.

DELIBERA N.369/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la richiesta presentata dalla Società affiliata SSD BASKET FERENTINO A.R.L. cod. FIP 004473 in merito al trasferimento di sede da Ferentino a Roma, mantenendo il campo di gioco a Ferentino;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società SSD BASKET FERENTINO A.R.L. cod. FIP 004473 da Viale Aldo Moro – 03013 Ferentino (FR) a ROMA e continuare a svolgere l'attività c/o il Palasport di Ferentino – Viale Aldo Moro, fermo restando la presentazione tramite FipOnline della documentazione prevista all'articolo 139 del R.O. lettera A

DELIBERA N.370/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società affiliata ASD PALLACANESTRO FEMM. SCHIO Cod. FIP 002219 partecipante al campionato di Serie A1 Femminile in merito al cambio di denominazione sociale e alla variazione di assetto giuridico;
- preso atto di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 121 del Regolamento Organico che recita "Non è consentito inserire nella denominazione sociale segni distintivi di ditte commerciali o industriali";
- considerato che la denominazione "Famila" si riferisce ad una nota ditta di distribuzione alimentare che dalla stagione sportiva 2004/2005 sponsorizza la Società ASD PALLACANESTRO FEMM. SCHIO e che il Sig. Marcello Cestaro è Presidente dell'associazione sportiva e proprietario della ditta "Famila" e che pertanto vorrebbe accomunare le due aziende sotto una unica denominazione che le rappresenti e identifichi;
- ravvisata l'eccezionalità della situazione;
- ritenuto di dover puntualizzare e subordinare l'autorizzazione all'osservanza di disposizioni federali in materia di sponsorizzazioni e denominazioni;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144 del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga al comma 3 dell'articolo 121 del Regolamento Organico, il cambio di denominazione sociale e la variazione di assetto giuridico della Società ASD PALLACANESTRO FEMM. SCHIO Cod. FIP 002219 da ASD PALLACANESTRO FEMM. SCHIO a FAMILA BASKET SCHIO SRL SSD fermo restando l'addebito, per ogni anno sportivo, del contributo previsto per il primo abbinamento. di precisare che qualora l'affiliata intenda sottoscrivere un primo abbinamento diverso da Familia dovrà obbligatoriamente effettuare un cambio di denominazione.

Roma, 21 febbraio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci